



116

94  
A. 2, 51  
N. 50/912  
Reg. Sent.  
Reg. Gen.

REPUBBLICA ITALIANA

000116

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI

Firenze

SENTENZA

in data 18 dicembre 1954

Composta dei Signori:

- 1. De Renzi Vincenzo Presidente
- 2. De Montauti in Finone Consigliere
- 3. Malaspina Mario Giudice Popolare
- 4. Ripoli Giulio
- 5. De Tascia Mario
- 6. Rizzi Stefano
- 7. Margutti Gaetano
- 8. Tolmi Giovanni

CORTE DI APPELLO

Bolli n.º \_\_\_\_\_  
 Rilascio p. n.º \_\_\_\_\_  
 copia f. n.º \_\_\_\_\_  
 Autenticazione \_\_\_\_\_  
 A. n.º \_\_\_\_\_  
 ve. e arg. depositata il 22/12/54  
 Certificazione \_\_\_\_\_  
 Altri d. n.º \_\_\_\_\_

1500

Il Cancelliere

Bollo qu. n.º \_\_\_\_\_  
 2699/54  
 C.C.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa

1) Pacciani Pietro di contro

di Bianchi Rosa, nato il 7 gennaio 1920 a Giovanni, 2400, a Vicchio di Mugello

defendente presente

2) Bugli Mirandole fu Gino e R. c.

Mascheri Ida, nata a Firenze il 19 gennaio 1924, residente a Vicchio di Mugello, defendente

appellante

arrestata il 13 aprile 1954

presente

Li 22/12/54  
fatto avviso di che all'articolo 151 Cod. p. p.

Il Cancelliere

fatte schede e certif. pec.





presso il per... e con 500119  
affermanti di cui agli art. 114 P.e. 62  
CP. in ordine al concetto nell'ordine  
di sviluppo per parte di detto ordine  
contenuto in "Giornale Bonini" - con  
una di Passari alla fine complessiva  
di anni 22, cinque mesi e giorni 5  
di sviluppo, di 22.000 di multa e di  
1000 di ammenda, ed alla interdizione  
pubblica dei pubblici uffici e la pug.  
alla fine complessiva di anni 22 e 6  
di sviluppo ed alla interdizione  
dei p. u. per anni 5. - In seguito a  
pagamento delle p. u. periodici ed dei danni  
P. L. - Approva il Passari della  
contratti di cui alla lettera c) per il fatto  
non costituito reato e la pug. fatta  
pubblica per insufficienza di proci. -

FATTO:

Lo straccivendolo Bonini Severino, che abitava in Vicchio di Mugello insieme alla sorella Maria Annunziata, era solito trascorrere i primi giorni della settimana presso la madre e i fratelli in Cuccino, frazione di Rostolena, dello stesso comune di Vicchio, poichè in quei giorni appunto egli affatturava dalle gite nelle zone vicine a detta località per far raccolta di stracci e di materiali ferrosi. Così anche la mattina del 11 aprile 1951 egli partì da Cuccino, ove si era recato sin dal lunedì precedente, 9 aprile, e si diresse verso la zona di Poggio Secco, posta in frazione di Vellore. Alla sera però egli non fece ritorno a Cuccino, come avrebbe dovuto, onde il giorno successivo i suoi congiunti, impressionati per questa sua insolabile assenza, ne iniziarono le ricerche dalle parti di Poggio Secco. Risultò così loro che il Bonini il giorno innanzi, dopo esser

57

Bonini presso varie case coloniche, era giunto a quella del colo-  
 Carlo, datta la Casa Nuova, e quivi si era trattenuto a man-  
 giare un boccone con la famiglia Scarpi, andandosene quindi nelle  
 ore del pomeriggio. Da quel momento se ne perdevano le tracce.  
 Anche la giovane Bugli Miranda, figlia della vedova Tagliaferri Ida,  
 convivente more uxorio con lo Scarpi, dichiarava di nulla sapere del  
 Bonini, pur essendo uscita di casa con le pecore pochi minuti prima  
 che egli se ne andasse. Quella sera stessa pertanto i familiari del  
 Bonini denunciavano la scomparsa di costui ai Carabinieri della  
 Stazione di Vicchio. Ma poco dopo i Carabinieri venivano informati  
 da certo Fabiani Fernando che la Bugli, presso la quale i Bonini ave-  
 vano nuovamente insistito per avere notizie del loro congiunto, a-  
 vea finito con l'ammettere che questi era stato ucciso nel pome-  
 riggio dell'11 aprile dal di lei fidanzato Pacciani Pietro, abitante  
 a Paterno.

A tarda ora dello stesso 12 aprile, i Carabinieri si recavano al-  
 la Casa Nuova e sottoponevano ad interrogatorio la Bugli, che confer-  
 mava loro l'avverata uccisione del Bonini ad opera del Pacciani. Co-  
 stei riferiva di essere uscita dalla propria abitazione prima del  
 Bonini, verso le 14,30', per condurre le pecore al pascolo nel bosco  
 di Tassinale, e di essere poi stata raggiunta lungo il cammino dallo  
 stesso Bonini, che accompagnatosi a lei, le aveva ad un certo momento  
 posto una mano sulla spalla con evidente intenzione di abbracciarla,  
 al che essa lo aveva pregato di lasciarla stare ed egli aveva ubbi-  
 dito.

Giunti però che furono alla Fossetta di Tassinale, lo stracci-  
 vandolo l'aveva di nuovo presa per le spalle, cercando di condurla  
 entro la gola del fosso. Essa aveva fatto resistenza, ma era caduta

000121  
36

...Bonini, le era andato allora sopra per violentarla. In quel  
...raggiunto il Pacciani che, gridando "Tu ti approfitti della  
...mi approfitto di te" si era lanciato contro il Bonini,  
...atto di rialzarsi, e, gettatolo a terra con una spinta,  
...colpito ripetutamente con un coltello in direzione del cuoia,  
...alla testa ed alla faccia; lasciando quindi per terra il Bonini  
...Pacciani si era rivolto contro di lei, e, raggiuntala mentre  
...scappare, le aveva dato una spinta, facendola ruzzolare in ter-  
...poi, avvertita che non le avrebbe fatto del male, purchè essa  
...di sposarlo e di non rivelare ad alcuno l'accaduto. ~~Esisteva~~  
...essa aveva promesso quanto le era stato richiesto, ed aveva  
...acconsentito a che il giovane si congiungesse con lei carnalmente.  
...in fine si erano recati alla Casa Nava, ed ivi si erano trat-  
...una ventina di minuti, dopo di che, tornati fuori, si erano lascia-  
...mentre il Pacciani si era diretto verso Villore, essa era tornata nel  
...a riprendere le pecore.

La Bugli aggiungeva che il cadavere doveva essere stato rimosso dal  
...del delitto e probabilmente gettato nel lago Altura (o laghetto di  
...), distante un trecento metri (a detto luogo.  
...seguito di tali dichiarazioni i Carabinieri nelle prime ore del mat-  
...del 13 aprile si portavano a Paterno nell'abitazione del Pacciani,  
...veniva tratto in arresto e condotto in caserma. Interrogato, egli si  
...entenne dapprima sulla negativa, asserendo di nulla sapere della fine del  
...Bonini, ma dopo che gli fu data lettura delle dichiarazioni della Bugli,  
...final col confessare di essere stato lui ad uccidere il Bonini. In propo-  
...to precisò che la mattina dell'11 aprile, verso le 10,30' egli si era  
...scato nel paese di Villore dal fabbro ferrato Giudici Dante per ritira-  
...alcuni attrezzi agricoli che vi aveva portato a riparare; avendo però

000122  
B  
Eg

appreso dal Giudici che sarebbero occorse altre due o tre ore perchè gli  
attrazzi fossero pronti, aveva pensato di approfittare di quel tempo per  
andare a trovare a casa la fidanzata. Lungo il tragitto, aveva incontrato  
nel bosco due donne, dalle quali aveva saputo che la Bugli al mattino  
era stata in quei pressi a pascolare le pecore e vi avrebbe fatto ritor-  
no anche nel pomeriggio. Perciò, essendo alla Tassinara, egli si era ferma-  
to per attendere il ritorno della ragazza, la cui casa era poco distante.  
Verso le ore 15, l'aveva finalmente veduta giungere col gregge, in compa-  
gnia del Bonini, che le teneva il braccio destro sulla spalla. Nascosto  
dietro un cespuglio, aveva notato i due entrare nella gola del fosso e  
sedersi a terra e conversare. Così aveva sentito il Bonini dire alla ra-  
gazza: "Se tu mi dai retta, ti darò duemila lire per farti un bel vestito".

Dopo di che la Bugli si era sdraiata supina a gambe aperte, tirando  
fuori la mammella sinistra, e il Bonini le si era buttato sopra e si e-  
rano congiunti carnalmente. Accecato dall'ira, non potendo più resistere  
a quell'orrendo spettacolo, era uscito dal suo nascondiglio e si era di-  
retto verso di loro. Vedendolo sopraggiungere, la Bugli impressionata ed  
impaurita, gli aveva gridato: "Uccidilo, uccidilo, mi ha voluto violentare  
per forza". Egli, pensando al bene che voleva alla ragazza, si era allora  
accigliato sul Bonini, colpendolo ripetutamente al petto e al viso con  
il coltello che aveva in mano. Sollecitato quindi dalla fidanzata a fi-  
nire il Bonini agonizzante, aveva inferto ancora al disgraziato due e  
tre colpi di coltello al petto. Poi aveva raggiunto la Bugli, che cerca-  
va di allontanarsi, e si erano posti entrambi a sedere per terra.

Riflettendo allora a quanto era accaduto, egli si era reso conto di  
aver fatto male ad uccidere il Bonini, essendo stata la giovane consenzien-  
te alle proposte di costui, ed aveva pertanto fatto presente alla Bu-  
gli che avrebbe dovuto uccidere lei, anzichè il Bonini. A queste parole

La Bugli si era allontanata di corsa, gridando aiuto, ma egli l'aveva  
nesso raggiunta, e le aveva detto di non volare, assicurandole che non  
le avrebbe fatto del male; si era fatto promettere da lei che lo avreb-  
be sposato, e si era pure congiunto con lei carnalmente. Avendo poi co-  
minciato a piovare, si erano recati entrambi alla Casa Nuova, dove erano  
rimasti circa un'ora, e quindi, cessata la pioggia, erano tornati nel bo-  
sco per riprendere le pecore. Trascorsa un'altra ora insieme, si erano fi-  
nalmente separati. Egli aveva fatto ritorno a casa, dopo essere passato da  
Villore a ritirare gli attrezzi, ma verso le 19,30' era nuovamente uscì-  
to, e, portatosi a Tassinara, aveva preso il cadavere dell'ucciso, e, tra-  
portatolo a spalla in un altro punto del bosco, distante un 200 metri  
dal luogo ove era stato commesso l'assassinio, lo aveva nascosto in un  
cespuglio, dopo averlo trascinato per gli ultimi metri con una corda le-  
gatagli intorno al collo.

I Carabinieri provvedevano tosto ad informare del delitto la Procura  
della Repubblica di Firenze. Con l'intervento di un Sostituto Procura-  
ore veniva effettuato un accesso sul luogo, ove il delitto sarebbe avve-  
nuto. Successive accurate ricerche condotte sulla scorta delle indicazio-  
ni fornite dal Pacciani, portarono al rinvenimento del cadavere del Boni-  
ni, che giaceva disteso bocconi in mezzo ad una fitta macchia di cespugli,  
coperto in parte da foglie e frasche. Dopo aver proceduto agli opportuni  
prelievi, il Magistrato ordinava la rimozione del cadavere e il suo tra-  
sporto al Cimitero di Rostolana per l'esame necroscopico. L'autopsia po-  
nava in evidenza che il Bonini aveva ricevuto una ventina di ferite, par-  
te delle quali erano state inferte con arma da punta e taglio, e parte  
con corpo contundente. Il perito concludeva che la morte del Bonini era  
stata determinata da grave stato di choc e da anemia conseguente a tali  
lesioni.

000123

68



000124 (S)  
59

veniva sottoposto dai Carabinieri a un nuovo interrogatorio  
dal quale confessava di essersi impossessato del portafoglio  
contenente al Bonini e del denaro in esso contenuto, presidiando  
era tornato sul luogo del delitto, nell'atto di spogliarsi  
il portafoglio era caduto a terra. Egli lo aveva raccolto  
tornato a casa, lo aveva nascosto dentro una siepe a breve distanza  
dalla propria abitazione, con tutto il contenuto, all'infuori del  
che aveva riposto sotto una mattonella nell'ingrasso di casa,  
di spenderlo insieme alla Bugli. Ammetteva che sino a qualche  
giorno prima aveva detenuto una rivoltella a tamburo semi efficiente,  
casualmente in aperta campagna, ma avendola in seguito nascosta  
in un ripugio vicino a casa, dopo qualche tempo non ve l'aveva più ritrovata.  
A sua volta la Bugli, interrogata nuovamente dai carabinieri, e successivamente  
dal S. Procuratore della Repubblica, confermava sostanzialmente  
la versione dei fatti resa in precedenza, precisando peraltro che,  
che furono nella fossatta di Tassinara, il Bonini con cui mai in  
aveva avuto relazione amorosa, la aveva gettata per terra e  
a ruotole addosso, e sbottonatisi i pantaloni, aveva estratto il  
aveva cercato di sollevarle il vestito nell'intento di congiungersi  
carnalmente, senza tuttavia riuscirvi per la resistenza da lei opposta  
per il sopraggiungere del Pacciani, nel quale essa aveva veduto un  
aiuto, sicché gli aveva chiesto aiuto, invitandolo a picchiare il Bonini.  
Quando però accorta ad un dato momento, che il fidanzato colpiva  
il coltello, gli aveva gridato di smettere, ma il Pacciani, ormai  
alla furia, aveva continuato a vibrare coltellate su tutto il  
avversario. La giovane pertanto negava, sia di avere incitato  
ad uccidere il Bonini, sia di averlo in un secondo momento  
il Pacciani. Per l'altro caso si riferisce pure che l'omicidio

era stato commesso alle 15.15, come aveva potuto controllare con l'orologio; che dopo aver finito il Bonini, il Pacciani si era messo a raddrizzare la punta del coltello, ordinando a lei di attendere perchè poi l'avrebbe uccisa; che nel mentre cercava di fermargli la mano, si era ferita ad un dito col coltello; che il Pacciani le aveva imposto di non riferire ad alcuno quanto era avvenuto, minacciandola di farle fare altrimenti la stessa fine del Bonini; che lo stesso Pacciani, mentre si recavano insieme alla Casa Nuova, le aveva manifestato il proposito di impossessarsi del portafoglio del Bonini, asserendo <sup>che</sup> come commerciante di stracci doveva possedere denaro in abbondanza, e le aveva poi detto che nottatempo sarebbe tornato sul luogo del delitto per portare via il cadavere e gettarlo nel lago.

Il portafoglio e il denaro del Bonini nonché il coltello di cui si sarebbe servito, venivano in seguito rinvenuti dall'arma su indicazione dallo stesso Pacciani.

In base agli elementi raccolti nel corso delle indagini i carabinieri di Vicchio con rapporto del 17 aprile 1951 denunciavano all'Autorità giudiziaria in stato di arresto il Pacciani e la Bugli quali responsabili, il primo di omicidio volontario aggravato, di vilipendio di cadavere e di furto aggravato, la seconda di concorso nell'omicidio. Si procedeva quindi a formale istruzione nei confronti di costoro, che venivano interrogati con mandato di cattura.

Il Pacciani si riportava alla versione già data ai carabinieri, con qualche modificazione: in ordine alle circostanze in cui era avvenuto il delitto egli confermava di aver veduto il Bonini e la Bugli nella gola della fossetta di Tassinaja congiungersi carnalmente consenziente la ragazza, e assumeva di essere <sup>rimasto</sup> a tal vista così accecato, da perdere la coscienza dai propri atti, coscienza che aveva riacquisita-

ta soltanto quando si era ritrovato con il coltello dalla punta sta  
to in mano ed il Bonini steso morto a terra. 000126 (17)

Ricordava però di essersi precipitato giù contro i due amanti urlan-  
do, ma senza profferire parola, e di essersi scagliato contro lo strac-  
ciandolo dopo che la Miranda gli ebbe gridato "ammazzalo, ammazzalo",  
e di aver voluto pigliare per forza; si ricordava di aver colpito il Bo-  
nini anche con calci alla testa. Dava inoltre numerosi particolari  
di quel che era avvenuto subito dopo il delitto. Negava sia di aver  
minacciato di morte la ragazza, per il caso che avesse parlato, sia  
di essersi congiunto con lei carnalmente, sia di averle manifestato  
il proposito di impossessarsi del denaro dall' ucciso e di gettar-  
ne il cadavere nel lago. Descriveva in qual modo aveva nella notte  
trasportato il cadavere là, ove gli investigatori lo avevano trovato,  
aggiungendo di aver rinvenuto il portafoglio per terra, mentre tor-  
nava indietro dall' avere occultato il cadavere.

Circa la destinazione del denaro sottratto si limitava ad ammettere  
la possibilità che fosse stata sua intenzione spenderlo con la fidan-  
zata. Per quanto poi riguardava i suoi rapporti con quest' ultima egli  
sosteneva che pur essendo a conoscenza dei trascorsi di lei (in pre-  
cedenza essa aveva anche abortito), ne era però tanto innamorato, da  
credere alla sua fedeltà, sebbene negli ultimi tempi gli amici lo aves-  
sero avvertito che costei si perdeva con tutti. Contestava d'altro can-  
to di aver mai avuto rapporti intimi con la stessa.

Confessava infine di aver detenuto due pistole senza averne fatta de-  
nuncia all' Autorità (una di tali pistole venne sequestrata dai cara-  
binieri nell' abitazione dell' imputato).

In un successivo interrogatorio il Pacciani dichiarava di aver preso  
il portafoglio del Bonini non già con l' intenzione di trarne profit-

500121  
to della somma contenutavi, ma col proposito di farlo riavere ai di lui congiunti. Egli riferiva altresì che la sera stessa dell' 11 aprile aveva trovato la balla degli stracci appartenente all' ucciso e la aveva nascosta sotto un ginepro a poca distanza dalla strada di Poggio Secco (ove la balla fu in seguito rinvenuta dal Bonini Olinto).

Dal canto suo la Bugli protestava dinanzi al Giudice Istruttore la propria innocenza, confermando in particolare di avere sollecitato il fidanzato a picchiarlo e di avergli gridato tosto di smettere, non appena accertasi che usava il coltello. Aggiungeva che dopo aver accoltellato il Bonini, il Pacciani gli aveva tirato delle calcagnate alla testa. Confessava inoltre di aver avuto più volte rapporti carnali col Pacciani sia in casa che nel bosco, e prima di fidanzarsi con costui, di aver avuto altri rapporti intimi con vari giovani della zona.

Dati i numerosi punti di contrasto fra le versioni dei due imputati, si procedeva ad un confronto fra loro, in ciascuno manteneva quanto già dichiarato.

Al termine della formale istruzione, nel corso della quale i parenti dell' ucciso si costituivano parte civile, il G.I. con sentenza 17.9.51. ordinava il rinvio a giudizio dinanzi alla Corte di Assise di Firenze del Pacciani e della Bugli per rispondere dei reati loro rispettivamente ascritti in rubrica, ed ~~con esclusione~~ del delitto di rapina e delle aggravanti di cui al Nr. 1 e 3 dell' art. 577 C.P. (omicidio commesso a scopo di rapina e con premeditazione - contestati all' udienza). Qui vi la contestazione veniva integrata e modificata, precisandosi che "la morte di Severino Bonini, come emerge dai reperti necroscopici, fu cagionata da colpi di arma da punta e taglio e da colpi inferiti da corpo contundente (non solo calci)".

colpevole del delitto di omicidio, con attenuanti generali e le aggravanti contestate; del delitto di occultamento di armi, con le aggravanti di cui agli art. 6 Inr. 2 e 5 C.P.; del delitto di atti osceni continuati; del delitto di furto pluriaggravato; del delitto di asportazione di una pistola a rotazione; delle contravvenzioni di porto di un coltello e di porto di un coltello serramanico e lo condannava alla pena complessiva di 22 anni, 5 giorni di reclusione, 12.000 lire di multa, e lire 1.000 di multa; la Bugli colpevole di concorso nell'omicidio del Bonini, con le aggravanti contestate, nonché di atti osceni continuati e condannata con la diminuzione dell'età inferiore agli anni 18 per entrambi i delitti e per il delitto di omicidio anche con le attenuanti di cui agli art. 62 bis e 114 C.P. ~~in concorso con il delitto di omicidio~~, ed escluso dagli atti osceni l'episodio Bonini, alla pena complessiva di anni 6, mesi otto di reclusione. Pene accessorie come per legge.

Il Pacciani veniva assolto dalla contravvenzione di porto abusivo di coltello perchè il fatto non costituisce reato e la Bugli dalla imputazione di rapina aggravata per insufficienza di prove.

La sentenza venne appellata dal P.M., dalla Bugli e dal Pacciani, i quali tutti assumenza che la Corte di Assise aveva valutato erroneamente in fatto e in diritto le risultanze processuali e rispettivamente chiedevano:

il P.M. che fosse affermata la colpevolezza degli imputati alla stregua delle richieste da lui formulate in primo grado ed applicazione delle pene ivi richieste e precisamente, che il Pacciani e la Bugli fossero dichiarati colpevoli dei reati loro rispettivamente contestati nel capo di imputazione, aggiungendosi all'omicidio già aggravato per la crudel-

po di rapina, nonchè colpevoli di rapina aggravata, condannati rispettivamente il Pacciani alla pena di anni 30 di reclusione, lire 50.000 di multa, mesi 6 di arresto; per la Bugli anni 22 di reclusione, lire 40.000 di multa, modificata la imputazione di soppressione di cadavere in quella di occultamento di cadavere ed escluso dalli atti osceni l'episodio Bonini; la Bugli di essere assolta dal concorso in omicidio per non aver commesso il fatto; di essere assolta dal delitto di rapina perchè il fatto non sussiste; la concessione del parlono giudiziale per il delitto di atti osceni continuati; il Pacciani la concessione delle attenuandè generiche anche per i reati minori a lui contestati, concessione della diminuzione del vizio parziale di mente (motivo o rinunciato al dibattimento) concessione della attenuante di cui all' art. 62 n. 2 C.P., diminuzione della pena partendo dal minimo stabilito per il delitto di omicidio applicando le attenuanti generiche nel massimo nonchè bene più miti per i reati minori.

Dai difensori degli imputati veniva contestato il motivo di appello dedotto dal P.M. in ordine alla non ritenuta sussistenza da parte della Corte delle aggravanti alla crudeltà essendo generico.

**DIRITTO:** La Corte dà atto anzitutto della rinuncia da parte della difesa Pacciani del motivo di appello in punto alla pari infermità mentale; riconosce pure la fondatezza dell' eccezione in ordine alla genericità del motivo dell' appello del P.M. riguardante la non ritenuta sussistenza dell'aggravante della crudeltà, che è stato solo implicitamente enunciato, senza alcuna motivazione, nella relazione del P.M. Quindi osserva: le dichiarazioni degli imputati concordano fino ad un certo punto, ma divergono in ordine al compartimento tanto del Bonini nei confronti della ragazza quante in punto del contagio reciproco rispettivamente del Bonini e della Bugli. In virtù della Bugli confi-

una ipotesi di brutale violenza carnale da parte del Bonini ai suoi  
danni, il <sup>Pacciani</sup> Bonini per contro, con abbondanza di particolari, parla di un cong<sup>85</sup>  
giungimento carnale in atto fra i due, consenziente la fidanzata, che sareb-  
be stata allettata dalle promesse da parte del Bonini di darle del da-  
naro per comperarsi un vestito. Il Pacciani afferma anche che la Bugli  
non appena lo vide arrivare, lo incitò ad uccidere il Bonini, gridan-  
do che la aveva voluta prendere per forza e aggiunge che quando la vit-  
tima giaceva già a terra agonizzante, la Miranda lo invitò a finirla.  
La Bugli contesta invece tali incitamenti e solo ammette di aver det-  
to al Pacciani di picchiare il Bonini, per dare a questi una lezione.  
Questa sono in sostanza le maggiori e più importanti divergenze.

Secondo le confidenze fatte dalla Bugli alla madre e alle prime dichia-  
razioni rese dalla ragazza alla P.G.I. il Bonini avrebbe voluto posse-  
derla e perciò cercava di toccarla, ma essa gli avrebbe detto che qual-  
le cose non le faceva, così che nulla di grave era accaduto.

Attesa la natura, violenta e subitanea del Pacciani non appare logico  
e aderente a tale temperamento, che egli restasse immobile e impassio-  
nabile a guardare quei particolari libidinosi, e osceni fino al punto  
che egli chiama "orrendo spettacolo".

I contrasti sopra riferiti e le altre contraddizioni minori che si ri-  
levano nelle dichiarazioni dei due giovani dalle quali vi è accenno  
nella parte narrativa, le confidenze fatte alla madre, alle prime di-  
chiarazioni rese dalla Bugli ai carabinieri, il rilievo sulla natura  
del Pacciani, estremamente geloso, fanno dubitare con fondamento che  
fra il Bonini e la Bugli vi siano stati gli atti descritti dalla ra-  
gazza e quelli costituenti lo spettacolo orrendo riferito dal Paccia-  
ni.

Ma una circostanza di valore decisivo, acclarata al dibattimento

86

cludere che fra il Bonini e la Bugli Miranda, un congiungimento carnale  
 tentativo di violenza carnale fino al punto narrato dalla Bugli.  
 è stato accertato in modo indubbio che il cadavere del Bonini aveva i  
 bottoni abbottonati ed è escluso a causa del piantonamento del cadavere  
 alcuno li abbia poi sbottonati; il dott. Puccini, perito giudiziale, con-  
 sidera pure che il membro era regolarmente disposto sia sotto i pantaloni,  
 sotto le mutande, che erano pure chiuse, ed escluse l'esistenza di trac-  
 ce di sperma alla regione genitale. Data l'irruenza del Pacciani che si pre-  
 sentò con furia sul Bonini, costui non avrebbe d'altra parte avuto il tem-  
 po di abbottonarsi i pantaloni.  
 È vero che più tardi la Bugli prima ai Carabinieri e poi al magistra -  
 to parlò di un tentativo di violenza carnale e il Pacciani disse di un  
 fatto congiungimento carnale con spettacolo orrendo, come già sopra è  
 stato accennato, ma queste modifiche e aggravamenti, difformi dalla realtà dei  
 fatti, da parte dei due imputati, si spiegano con la loro linea di difesa.  
 La Bugli aveva interesse a dire di essere stata oggetto di un gra-  
 ve tentativo di violenza carnale da parte del Bonini, per giustificare le  
 parole "Ammazza! ammazza!" o "Picchia! picchia!" ha cercato di pren-  
 dere il Bonini con la forza; il Pacciani per dimostrare che egli fu spinto a gettar-  
 si contro il Bonini e a colpirlo col coltello a causa del contagio offeso  
 dall'osceno del maschio e della femmina. Va rilevato al riguardo che il  
 Pacciani dapprima negò tutto, e solo confessò quando gli furono contestate  
 le dichiarazioni della Bugli, ~~come~~ che gli indicò la propria linea di  
 difesa.  
 In quanto ad avviso di questa giustizia il comportamento del Bonini e  
 della Bugli non andò al di là di qualche amplesso o tentativo di amplesso  
 da parte del Bonini verso la ragazza, stroncato dall'apparizione del Pacciani.  
 Si tratta ora di stabilire se e in quale misura la Bugli abbia con-



...nta dalla provocazione a favore del Pacciani.  
 difesa della Bugli sostiene che il Pacciani, nel momento in cui si  
 precipitò sul Bonini era ormai completamente deciso ad uccidere costui  
 - cui le parole dette dalla Bugli "picchialo, picchialo" andarono a vuoto  
 e non ebbero alcuna efficacia determinativa o rafforzativa su di una  
 condotta che ormai era determinata e decisa in quel senso. Tale argomen-  
 to potrebbe aver valore nell'ipotesi, ormai esclusa per quanto è sta-  
 detto, che il Bonini e la Bugli fossero arrivati fino al tentativo  
 di violenza carnale come descritto dalla ragazza o allo spettacolo or-  
 dip detto dal Pacciani, ma non lo può avere per gli atti commessi dal  
 Bonini e dalla ragazza colle modalità e nella misura ritenuti dalla Cor-  
 te. Pur riconoscendo nel Pacciani un carattere violento, geloso e subita-  
 to, questa Corte ritiene che la vista dei due in un amplesso o in un  
 tentativo di amplesso da parte del Bonini non avrebbe senz'altro deter-  
 minato il Pacciani ad uccidere lo stracciandolo, e che invece le parole  
 "ammazzalo, ammazzalo" con l'aggiunta "mi voleva prendere per forza"  
 furono quelle che hanno maggiormente acceso e sconvolto la mente del Pac-  
 ciani determinando in lui il proposito di uccidere il presunto rivale.  
 Tra le due versioni rispettivamente del Pacciani e della Bugli, quella  
 del primo, secondo la quale la ragazza gridò "ammazzalo, ammazzalo, mi  
 voleva prendere per forza" contrastante con quella della Bugli, che af-  
 firmò di avergli detto ~~si~~ solamente "picchialo, picchialo, e di avergli  
 aggiunto di smettere quando vide che il Pacciani dava di coltello, la  
 Corte ritiene per vera quella data dal Pacciani. Essa infatti è più ade-  
 quata alla situazione psicologica della ragazza, la quale, sorpresa dal  
 delitto, volle far credere e persuadere il Pacciani di essere stata  
 la complice del Bonini, sviando da se in <sup>quel</sup> terribile e pericoloso frangente l'i-  
 stinto alla vendetta del Pacciani, di cui ben conosceva il carattere gelo-  
 so e subitaneo. E tale abilità ed astuzia ella mostrò anche succes-  
 sivamente, quando dopo l'uccisione del Bonini, minacciata di morte dal  
 Pacciani, ne distolse l'attenzione dicendo: c'è gente, e riuscendo ad al-  
 lontanare di alcuni passi più tardi per calmarlo, gli si concesse in  
 quella campagna stesa su alcuni sassi.  
 Dall'altra parte non avvalorò la tesi della difesa Bugli, il contegno del-  
 la ragazza e dell'uomo con cui il Pacciani inferì poi sul Bonini, contegno  
 che si spiega col fatto che egli alla vista del sangue aveva perduto  
 la ragione.

La Corte di Assise di primo grado ha concesso alla Bugli la ~~attenuante~~ <sup>24</sup>  
di cui all'art. II<sup>4</sup> C.P., ritenendo che essa abbia avuto minima importan-  
za nella esecuzione dell'omicidio. L'insussistenza di detta attenuante  
appare evidente: infatti ritenuto per quanto è stato detto che essa ha  
determinato la volontà omicida del Pacciani, tale incitamento non può  
dirsi di importanza minima. Pertanto è accolto questo punto dell'appel-  
lo del P.M.

Non è nemmeno riconosciuta l'attenuante della provocazione, invocata  
dal Pacciani. Ritenuto che gli atti commessi dal Bonini e dalla Bugli  
rimasero nei limiti di un amplesso o di un tentato amplesso da parte  
del Bonini, senza che vi sia stato nulla di grave, questo fatto non era  
tale da giustificare una reazione così violenta da parte del Pacciani.  
L'ingiustizia requisito del fatto provocatorio, deve consistere in qual-  
che cosa che effettivamente costituisca un torto, una offesa grave nel  
senso dell'accezione comune, e non basta che appaia tale nella mente di  
colui che si ritiene colpito dal fatto stesso. A giudizio della Corte  
il semplice amplesso o tentativo di amplesso intercorso tra due non  
riveste la gravità da giustificare l'atto violento del Pacciani.  
Osserva come non risultando certo che il Bonini sapesse del fidanza-  
mento Pacciani-Bugli, egli poteva non sapere di arrecare offesa a costui;  
e che mancando la prova sicura che la ragazza si fosse prestata volon-  
tariamente agli adescamenti del Bonini, non si può neppure affermare che  
essa commettesse volontariamente atto ingiusto nei confronti del fidan-  
zato. Infine tale attenuante non potrebbe concedersi anche per il motivo  
che per le stesse considerazioni, che giustificerebbero la concessio-  
ne dell'attenuante dalla provocazione, se non espressamente, almeno  
implicitamente sono state concesse le attenuanti generiche, così che  
si verrebbe a dare un doppio beneficio per le stesse circostanze. Infat-  
ti le attenuanti generiche furono concesse "avuto riguardo allo stato  
di animo, in cui si trovava allorché concepè ed attuò il delitto".  
Il Pacciani si lamenta dell'eccessività della pena. La doglianza è ri-  
tenuta fondata: ad avviso di questa Corte i primi giudici sia nel fissa-  
re la pena base che nel ridurre la stessa per le attenuanti generiche,  
non hanno tenuto in equa considerazione le circostanze personali, soc- lab

... è applicata in anni 22 di reclusione, ridotta a 15 anni  
... attenuanti generiche. Tali attenuanti non vengono concesse per  
... altri ~~...~~  
... con riguardo alla natura degli stessi, e per quanto riguarda il  
... anche per essere stato commesso ~~...~~ su di un cadavere. Co-  
... le altre pena restano ferme, e la pena complessiva ~~...~~ è fissata  
... anni 18, mesi 5, giorni 5 di reclusione e L. 12.000, = di multa e L.  
... 000, = di ammenda.

000134

Il P.M. si duole pure implicitamente della mitezza di pena inflitta  
alla Bugli; la doglianza, attesa la gravità del fatto, è accolta, però in  
minima parte, riducendosi la pena, per le attenuanti generiche, anziché  
a un terzo, in misura minore: così per l'omicidio, ferma la pena base  
di anni 21, essa è diminuita ad anni 14 per la diminuzione dell'età mi-  
nore degli anni 18, e a 9 anni ed 8 mesi per le attenuanti generiche,  
tenendo elevata la pena complessiva ad anni 10 e me-  
si 1 di reclusione.

Riteruto per ciò che è stato detto finora che trattasi di un de-  
litto passionale, la Corte implicitamente esclude la premeditazione  
e l'aggravante dell'omicidio commesso per rapina, nonché logicamente  
esclude che sia stata commessa una rapina, come sostiene il P.M. ap-  
pellante. Sotto questo punto appare illogica la assoluzione della Bugli  
con formula di dubbio dall'imputazione di concorso in rapina, attesa  
la evidente inconciliabilità dei due moventi.

Tuttavia, di fronte all'appello ampiamente motivato dal P.M. e al-  
le deduzioni della P.C. ad esso aderente, appare opportuna se non ne-  
cessaria una confutazione ~~...~~ dei motivi addotti.

Il P.M. a sostegno della sua tesi della rapina, adduce quale circo-  
stanza indiziaria, il contegno calmo, in contrasto col delitto passio-  
nale, che avrebbero tenuto i due imputati dopo l'uccisione del Bonini.  
Veramente il contegno del Pacciani, che affilando il coltello, minaccia-

della Bugli che cerca di fuggire e sottrarsi alle ire del fidanzato.

00013

È pur vero che i familiari della ragazza al ritorno dei due giovani

alla Casa Nuova, non notarono in loro nulla di anormale e che il Pacciani il giorno seguente andò a Vicchio, si intratteneva con gli amici e beve con loro come se nulla fosse accaduto, ma è cosa difficile sondare la psiche di gente rozza e violenta come il Pacciani e trarne al riguardo deduzioni dal loro contegno.

I primi giudici in considerazione della eccezionale gravità della frattura del cranio, costituente quasi uno sfracellamento del medesimo, ritengono che essa sia stata prodotta da un corpo contundente, che poteva

essere una pietra, ma con maggior probabilità fu un bastone o un randello azionato con grande violenza. Con tale ipotesi la Corte si scosta-

va in parte dal giudizio del perito dott. Puccini, il quale ritiene che

le ferite alla base cranica fossero state prodotte bensì da un corpo

contundente, ma con una pietra oppure (accedendo così alle dichiarazioni degli imputati), più verosimilmente con la punta o il tacco di una

scarpa, azionate con notevole forza viva.

Il P.M. facendo proprio il giudizio della Corte su questo punto, e nello

avviso da parte sua che le ferite di coltello e quelle di randello o

bastone, a causa della minima o nulla differenza della rispettiva irrorazione del sangue, fossero state inferte contemporaneamente, conclu-

dendo, esclusa partecipazione diretta della Bugli, una terza persona munita di randello abbia colpito il Bonini. In ordine a tale deduzio-

ne questa Corte osserva che essa si basa su elementi la cui esistenza

è incerta e in parte contrastata dalle deduzioni e conclusioni del pe-

rito sia in punto al mazzo che alla irrorazione del sangue e pertanto

nessun elemento di prova può trarsi a favore della tesi dell'appellan-

te. Egualmente non sembra conclusiva, sempre a tale riguardo, l'illazio-

dal G.M. che, per il fatto che furono necessari 4 uomini a portare il cadavere del Pacciani dal luogo ove fu ritrovato, il Pacciani avesse essere stato aiutato da una seconda persona per la rimozione e trasporto dello stesso cadavere. Infatti il Pacciani è un giovane robusto nel pieno vigore delle sue forze, allenato ai duri lavori della montagna, e perciò, se pure a stento e aiutandosi con una corda, fu certamente in grado da solo di portare e trascinare il cadavere del Bonini; anzi la circostanza certa che il cadavere fu trascinato, dimostra che era solo, giacchè se fossero stati in due non ci sarebbe stato bisogno di trascinarlo e di lasciarlo a metà strada, essendo, a quanto pare, intenzione del Pacciani di buttare il cadavere nel vicino laghetto di Maioli.

Nessun elemento di prova positiva a favore dell'esi della rapina può dedursi dalla circostanza che presso il Pacciani fu rinvenuta la somma di lire 11.000, mentre secondo l'appellante vi doveva essere una somma molto maggiore di cui pare sarebbe stata passata alla Bugli o al presunto terzo ignoto, che avrebbe concorso nella rapina.

E per vero: secondo le dichiarazioni di Annunziata Bonini, il Bonini Severino la sera del 9 aprile, prima di partire da Vicchiavrebbe corredi prelevato la somma di lire 25.000; il P.M. sostiene che in base alle risultanze del processo il Pacciani in quei giorni non avrebbe speso che poche centinaia di lire, ma nè egli nè la Corte non diedero peso alle dichiarazioni di Bonini Attanasio, fratello del Severino Bonini, il quale al giudice istruttore disse, che il fratello la sera del giorno ~~IO~~ ~~era~~ tornato a casa, dopo aver acquistato degli stracci per il valore di lire 12.000 - approssimativamente.

È vero che il teste al dibattimento si corresse, dicendo che il valore degli stracci comperati dal fratello era di sole lire 2500, ma tale cor-

rezione convince poco, avendo egli spiegato la stessa, col tiracino si  
trattava di un errore di scritturazione. Un tale errore <sup>non</sup> appare spiega-  
bile giacchè vi è troppa differenza non solo di somma ma anche di ci-  
fre fra il numero 12.000 e 2500, così da potersi ritenere trattarsi di un maliz-  
o di un equivoco; d'altra parte è evidente, dalle carte processuali e spe-  
cialmente dal contegno dell' Annunziata e dell' Averardo Bonini, ~~che~~  
lo sforzo di far valere la tesi della rapina, che indubbiamente giovereb-  
be <sup>nel lato morale</sup> alla memoria del fratello defunto. Ritenuto che il Bonini Attanasio  
al G.I. abbia detto la verità le cifre su per giù tornerebbero. Comunque  
anche qui siamo sempre nella zona del dubbio.

La circostanza che i biglietti di banca rinvenuti erano ancora bagna-  
ti si spiega meglio con l'ipotesi che si fossero bagnati, essendo rimasto  
il portafoglio addosso al cadavere del Bonini, o perchè era caduto da-  
gli indumenti dello stesso a causa dei movimenti subiti dal cadavere  
durante il trasporto o il trascinarsi ad opera del Pacciani, che non  
con quella che si fossero bagnati addosso al Pacciani, rimasto per qual-  
che tempo sotto la pioggia dopo l'uccisione del Bonini.

Circostanza poi del tutto equivoca sono gli accanni a denari ~~fatte~~  
a dire della Bugli avrebbe fatto il Pacciani tornando alla Casa Nuova  
dopo il congiungimento carnale, e la Tagliaferri verso la figlia (il  
Pacciani avrebbe esternato il proposito di tornare sul luogo e impos-  
sersarsi del portafoglio e la Tagliaferri avrebbe domandato alla figlia  
se il Pacciani avesse per caso preso il portafoglio, avendo in risposta  
che non ne sapeva nulla).

E per escludere in modo assoluto la rapina vi sono altre circostanze.  
L'arma: il Pacciani era in possesso di un semplice coltello a serrama-  
nico; appare ovvio che qualora egli avesse avuto l'intenzione di ucci-  
dere il Bonini, si sarebbe munito di uno di quei coltellucci in uso pres-

000138  
JH

contadini, arma che pur potendo essere egualmente tenuta nascosta sotto gli abiti, gli avrebbe reso possibile di uccidere il Bonini con sicurezza e con pochi colpi, senza esporsi al pericolo di una possibile resistenza valida.

Non vi è poi alcuna prova che gli imputati sapessero che il Bonini il giorno II sarebbe tornato a Casa Nuova; tale prova se mai avrebbe potuto darsi dall' accusa e non dalla difesa come afferma la sentenza impugnata.

Infine a dimostrare l' infondatezza della tesi della rapina vi è il comportamento dell' Pacciani il giorno II. Egli andò a Villora, si fece vedere da tutti, parlò e si trattenne con il Brazzini, dal quale si fece indicare il sentiero per andare a Tassinata; quindi giunto in tutta prossimità del luogo dove avrebbe dovuto aggredire il Bonini, si trattenne a parlare con due donne, che sarebbero state le sue prime e più temibili accusatrici. L' aggressione poi si sarebbe dovuta compiere su di uno stradello percorso dalla gente, nelle ore di passaggio.

Impeña è chiaro ed aderente all' indole del Pacciani, che egli si recò alla Tassinata, dove anche per le parole del Brazzini poteva ritenere fosse la Bugli, per sorvegliarla come aveva fatto altre volte aveva intenzione di fare ancora, secondo le confidenze fatte al maestro Sirio Bernardi e da costui riferite al giudice. Tale motivo spiega anche perchè egli non andasse direttamente a Casa Nuova prendesse la scorciatoia, che gli permetteva di <sup>incontrare</sup> incontri con la Bugli o con altre persone, che avrebbero potuto riferire alla ragazza la sua presenza in quella località.

Per tanto la Bugli va assolta dalla imputazione di rapina, perchè il fatto non sussiste.

In ordine alla contravvenzione per porto di coltello osserva che si

tratta di uccoltallo comune di quelli che i contadini usano portare 000139  
per i soliti bisogni in campagna e che il Pacciani aveva seco qual  
essendo sua intenzione 14  
giorno, al suo ritorno da Villore, dove riteneva di sbrigarsi presto,  
di andare a lavorare come al solito. Pertanto bene è stato assolto con  
formale piena.

Per completezza di motivazione, giacché la circostanza ha scarsa o nessuna importanza per la decisione in ordine ai dedotti motivi di appello, come lo stesso P.M. ha riconosciuto, restano a dire brevi parole sulla questione dove fu commesso il delitto. In base alle contrastanti risultanze processuali (dichiarazioni degli imputati, deposizioni degli Scarpelli e Bonini) è difficile sceverare la verità; vi è però un dato oggettivo che avvalorava la tesi degli imputati ed è l'esistenza di una macchia di sangue sul terriccio, nel fondo della gola, accertata alla distanza di circa 40 ore dalla uccisione del Bonini, nonostante la pioggia forte e insistente caduta nel pomeriggio e nella notte sull'11-12 aprile, laddove è nel punto dello stradello dove la Scarpelli avrebbe visto due uomini azzuffarsi, e sul tratto da questo punto alla gola, risulta che siano state notate tracce di sangue. D'altra parte se Bonini fosse stato ucciso sullo stradello la ragazza avrebbe dovuto vederne il cadavere.

P. Q. - M.

applicati gli art. 209, 207, 213, 529 C.P.P., previa dichiarazione di inammissibilità dell'appello del P.M. limitatamente all'aggravante di cui al num. 4 in ordine al delitto di omicidio, per mancata specificazione dei motivi, in parziale riforma della sentenza impugnata, eliminata la attenuante di cui all'art. 114 C.P., eleva la pena inflitta alla Bugli Miranda complessivamente ad anni dieci e mesi uno di reclusione; ridu-

ce la pena



es la pena inflitta al Pacciani Pietro per il delitto di omicidio, come ritenuto dai giudici di primo grado, ad anni ~~15~~ Quindici (15) di reclusione e determina la pena complessiva, in concorso con le pene inflitte per gli altri reati, ad anni 18 (diciotto), mesi cinque, giorni cinque di reclusione, lire 12.000 di multa.

Condanna Bugli Miranda alle spese del presente giudizio di appello, ed entrambi in solido a quelle di P.C. che si liquidano per Assirelli Elvira in lire 95.570 (di cui 90.000 per onorari) e per le altre parti in lire 937410 (di cui lire 90.000 per onorari).

Visto l'art. 479 C.P.P. assolve Bugli Miranda dal delitto di rapina perchè il fatto non sussiste. Conferma nel resto la appellata sentenza.

Firenze li 18 dicembre 1952.

IL PRESIDENTE

*[Handwritten signature]*

IL CON. EST.

*[Handwritten signature]*

*Visto visto dei contestati*

*10/12/52*

*[Handwritten signature]*

*La Corte di Cassazione con sent. 27-11-53 dichiara inammissibile il ricorso al P.M. e rigetta quello degli imputati.*

*27/11/53*

*[Handwritten signature]*

*11.11.962 inviato per sent. 27/11/53*